

TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 20001279/2011 del ruolo civile contenzioso,
promossa

Oggetto:
Risarcimento danni

da

A [redacted] s.r.l., O [redacted] S [redacted] s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti
protempore e ditta individuale M [redacted] E [redacted] in persona dell'omonimo
titolare rappresentati e difesi dall'avv. L [redacted] A.M [redacted] mandato in atti

Attori

contro

COMUNE di C [redacted] in persona del sindaco in carica legale rappresentato e
difeso dall' Avv. Gabriele F.M. De Marco mandato in atti

Convenuto

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 20.12.2011 la s.r.l. A [redacted] , la s.r.l. O [redacted]
S [redacted] e la ditta individuale M [redacted] E [redacted] convenivano in giudizio il Comune
di C [redacted] esponendo di essere proprietarie di un fabbricato sito in
C [redacted] alla via Poerio il quale in occasione delle violente precipitazioni
piovose della notte tra il 10.03.2010 ebbe e subire ingenti danni causati dalla
inadeguatezza del sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche nelle
strade adiacenti l'immobile, quantificati in €40.075,04.



Chiedevano quindi dichiararsi la responsabilità del Comune, ex art.2043 e/o 2051 c.c. in qualità di proprietario della rete stradale, e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni indicati o da accertare in corso di causa . Con vittoria di spese e competenze.

Si costituiva in giudizio il Comune di C. il quale contestava ogni sua responsabilità, assumendo che l'evento era da addebitarsi al nubifragio di portata straordinaria che si era abbattuto sull' intero territorio in data 10.03.2010.

Istruita la causa con produzione documentale e C.T.U., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la stessa veniva rinviata all'udienza del 28.04.2016 per la decisione.

Motivi della decisione

La domanda è infondata e pertanto va rigettata.

Ed invero la espletata C.T.U., che si ritiene di condividere in ogni sua parte, ha evidenziato che "... l'acqua esodata dall'area di proprietà T. e trascinata nell'area ceduta al Comune.... Si riversava nell'area di proprietà della s.r.l. A. Non esistendo alcun tipo di argine tra le due zone (muri di confine) . infatti, dagli elaborati grafici allegati alla perizia di parte attrice E dai riscontri effettuati in loco in sede dispraluoghi, risulta evidente che è da quest'ultima area di proprietà della società A. s.r.l. che l'acqua si infiltrava nel piano interrato, creando un cratere nel pavimento e sfociando all'interno del piano interrato allagandolo. Si ritiene inoltre che quanto avvento è stato favorito anche dalla tipologia costruttiva dell'immobile . Il piano interrato , nel tratto realizzato a confine con proprietà Comunale e con società A. s.r.l. risulta privo di idonea intercapedine od altri accorgimenti tecnici atti ad evitare che le acque, attraverso le fessure esistenti a confine, in derivazione dello scavo effettuato per la sua realizzazione potessero infiltrarsi nelle fondazioni.... Dall'esame del piano quotato e dai riscontro in loco è da escludere che l'allagamento del piano interrato sia da addebitare ad altre cause".



Quanto sopra riportato ad avviso di questo giudice sarebbe già sufficiente per escludere qualsiasi responsabilità in capo al Comune, atteso che essendo parte attrice proprietaria della fascia di terreno confinante con il piano interrato la stessa avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti necessari per evitare, al suddetto interrato, le infiltrazioni di acqua dall'esterno.

Tuttavia nella specie in esame si ritiene che il Comune convenuto sia anche esente da responsabilità sia ex art.2043 c.c. che ex 2051 c.c. poiché il CTU dalla analisi dei dati forniti dalla regione Puglia ha concluso affermando *"che le precipitazioni del 10.03.2010 per la quantità di pioggia in relazione al breve periodo in cui si è verificata sono da considerarsi di particolare eccezionalità.*


Ne consegue che i danni lamentati non possono essere imputati all'amministrazione Comunale, dal momento che sono da collegarsi ad un evento imprevedibile ed inevitabile.

Precipitazioni imprevedibili e di eccezionale entità integrano, invero, il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi.(Cass. Civ III 18.02.2014).

L'eccezionalità dell'evento costituisce infatti, rispetto alle asserite carenze delle rete pubblica di smaltimento delle acque piovane, la causa efficiente sopravvenuta, idonea, da sola, a causare l'evento, sicché le eventuali cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni, perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento.

Quanto alle spese, la peculiarità della causa ne giustificano la compensazione integrale tra le parti, con spese della CTU definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.



Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone.

- 1) Rigetta la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto.
- 2) compensa interamente le spese di lite tra le parti
- 3) spese della CTU definitivamente a carico della parte attrice.

Lecce, 28.04.2016

Il G.O. Avv. Marielena Caroppo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28 APR. 2016

Lecce

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

51a 51a/51a